

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS (VC)

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

SCRITTURA PRIVATA

Repertorio n. _____

*CONVENZIONE BILATERALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DI UTILITA' SOCIALE.*

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, alle ore _____ in

Livorno Ferraris e nella Residenza Municipale, ivi ubicata in via Martiri della
Libertà n.100

TRA

il Comune di Livorno Ferraris, codice fiscale 84500230028, rappresentato dalla
sig.ra Varalda Paola, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici,
domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale suddetta, autorizzata
alla sottoscrizione del presente atto in virtù della deliberazione della Giunta
Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

l'Associazione "MISSIONE ASSISTENZA O.N.L.U.S.", C.F. 94035990020, con
sede in Livorno Ferraris, Via Saluggia n. 4, rappresentata dal Presidente pro
tempore sig. ANZOLA Enrico, nato a Torino (TO) il 10 agosto 1954 e residente in
Livorno Ferraris, Via Saluggia n. 4 C.F. NZL NRC 54M10 L219R autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri conferitigli in base allo Statuto
associativo;

PREMESSO CHE

– L'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana prevede che: "*Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma*

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

– L’articolo 8, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, prevede che: *”I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.”.*

– Il Comune di Livorno Ferraris, ente esponenziale della comunità locale di cui è riferimento, per proprio Statuto privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture e ai servizi dell’Ente, e valorizza le forme associative di cooperazione tra i cittadini;

– Il Comune di Livorno Ferraris attribuisce grande importanza alla realizzazione di iniziative volte all’inclusione e al contrasto alle difficoltà di gestione dei tempi lavoro-famiglia che devono affrontare le famiglie con figli in età pre-scolare e scolare.

– L’Associazione “Missione Assistenza O.N.L.U.S.” ha iniziato la sua attività nel 2014 ed opera nel settore dell’assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, nonché in servizi rivolti a famiglie con figli in età scolare e pre scolare.

– L’associazione suddetta risulta regolarmente iscritta al locale Albo comunale delle Associazioni, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18/03/2014, ed ha in corso le pratiche per l’inserimento nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

– Il Comune di Livorno Ferraris ha già attivato, nel corso degli anni, diverse

forme di collaborazione con l'associazione convenuta alla firma del presente atto, addivenendo in ultimo, in data 21/10/2021 alla stipulazione di una convenzione di cui al repertorio n.3442 con scadenza 31/12/2023.

– Al fine di evitare qualsiasi possibile disagio alle famiglie con figli in età scolare e pre scolare, durante il corso del corrente anno scolastico, è stata condivisa tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione convenuta per la firma del presente atto, l'opportunità di proseguire il servizio di pre e post scuola fino al termine del corrente anno scolastico.

– L'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione "Missione Assistenza O.N.L.U.S." specifica quali siano le attività e le iniziative perseguite nello scopo sociale: le medesime rientrano tra quelle oggetto della presente convenzione.

– Il Comune di Livorno Ferraris è proprietario del seguente fabbricato, ex plesso scolastico, così censito al N.C.E.U. del medesimo Comune:

a) Via Martiri della Libertà n. 33 – Foglio 63 mappale n. 224, subalterno 12;

Tale fabbricato è destinato attualmente a plurime forme di utilizzo da parte di diversi soggetti, fra le quali è stato individuato dall'amministrazione il servizio di post scuola.

– Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018 disciplina, all'art. 3, le attività di interesse generale svolte dalle associazioni, come la presente associazione convenuta per la firma del presente atto e,

all'art. 8, comma 6, norma le convenzioni regolanti le contribuzioni concesse a favore delle associazioni medesime.

– La deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha condiviso le premesse sopra riportate e approvato lo schema da cui è tratto il presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Le parti fra loro si impegnano a collaborare alla progettazione e svolgimento dell'attività sotto indicata:

Servizi di pre-scuola e di post-scuola.

Il servizio di pre-scuola viene svolto:

a) per gli utenti della scuola primaria, dalle ore 07,30 alle ore 08,30 presso i locali scolastici di viale IV Novembre

b) per gli utenti della scuola dell'infanzia, dalle ore 07.30 alle ore 08.30 presso il plesso della scuola materna in Via Roma

Il Servizio di post-scuola, per gli alunni sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria, verrà svolto durante tutta la durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18,00 presso le aule dell'ex plesso scolastico di Via Martiri della Libertà n. 33 sopra indicato (primaria) e presso il salone della scuola dell'infanzia (fascia materna).

I servizi di pre e post-scuola consistono nell'assistenza degli alunni iscritti e frequentanti, nel fornire aiuto nei compiti, nel garantire momenti di svago con lo svolgimento di attività ludico-ricreative. Le aule idonee al servizio sono messe a

disposizione dal Comune e dall'Istituto Comprensivo.

In particolare, il Comune di Livorno Ferraris mette gratuitamente a disposizione dell'Associazione, per lo svolgimento dei servizi di post scuola e per tutta la durata della convenzione, i locali ubicati al piano terra del fabbricato di Via Martiri della Libertà n. 35, con ingresso da Via Solaro del Borgo.

Il Comune, inoltre, si accolla le spese delle utenze (luce, gas, acqua).

L'Associazione "Missione Assistenza O.N.L.U.S." gestisce gli incassi delle rette, che ha facoltà di trattenere a parziale copertura dei costi sostenuti.

L'Associazione, per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, assicura l'erogazione dei servizi di pre e post scuola secondo parametri di qualità conformi a quanto previsto dall'intero corpus normativo vigente in materia, con particolare riferimento a quanto attiene la sicurezza dell'utenza, la qualificazione del personale, il rispetto delle normative anche regionali in materia di rapporto numerico personale-utenti e il rispetto delle norme in materia di retribuzione e contribuzione dei lavoratori. Per tutto quanto sopra le parti danno atto che soggetto unicamente responsabile è l'Associazione Missione Assistenza O.N.L.U.S.

Le tariffe mensili dei suddetti servizi, a carico delle famiglie e per ogni bambino sono le seguenti:

Euro 10,00 per il servizio di pre – scuola

Euro 20,00 per il servizio di post scuola

ARTICOLO 2

CONTRIBUTO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate di cui all'art. 1 e sulla base di quanto disposto nel citato Regolamento dei contributi e benefici

economici e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, erogherà un contributo ordinario, di cui all'art. 8 comma 6, del vigente Regolamento menzionato in premessa, dell'importo massimo complessivo di **Euro 8.500,00**.

L'erogazione avverrà sulla base del seguente criterio di rateizzazione:

– rata massima del 50% della quota verrà erogata entro il mese di aprile

dopo la verifica del consuntivo del trimestre precedente;

– rata massima del 50% della quota verrà erogata entro il mese di luglio

dopo la verifica del consuntivo del trimestre precedente;

ARTICOLO 3

RENDICONTAZIONE

L'Associazione Missione Assistenza O.N.L.U.S. presenterà, al termine di ogni trimestre, un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative all'attività oggetto della presente convenzione, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.

Potrà essere autorizzato dall'Amministrazione un tempo maggiore per la presentazione della suddetta rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

L'Associazione "Missione Assistenza O.N.L.U.S." dovrà inoltre presentare il bilancio consuntivo definitivo riferito all'esercizio precedente, approvato a norma di legge entro aprile dell'anno successivo al solo fine di verificare l'entità complessiva delle spese generali di amministrazione di cui è sotto cenno.

Il contributo comunale sarà erogato al verificarsi delle seguenti condizioni:

-il contributo comunale coprirà una quota non superiore al 100% della differenza tra le spese e le entrate complessivamente rendicontate dall'associazione, e che

si riferiscono esclusivamente al servizio di pre e post scuola.

-nella rendicontazione di cui al paragrafo precedente l'associazione potrà inserire le spese generali di amministrazione effettivamente sostenute nel trimestre per sostenere l'attività (es. spese di affitto locali, utenze, personale, etc.) nella misura massima del 30% del loro ammontare.

Le parti concordano inoltre di agire nel seguente modo:

– nel caso in cui, dalla rendicontazione trimestrale presentata, risultasse un pareggio o un avanzo di gestione (entrate superiori alle spese) il Comune non erogherà alcun contributo;

– nel caso in cui, dalla rendicontazione presentata, risultasse un disavanzo (spese superiori alle entrate) il contributo comunale sarà erogato per una somma pari all'entità del disavanzo.

Si precisa che, in ogni caso, il contributo comunale non potrà mai superare la somma massima prevista dalla presente convenzione.

Per tutto quanto non espressamente concordato con il presente atto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici e patrimoniali, nonché del patrocinio comunale, ad enti, associazioni, comitati e altri organismi privi di scopo di lucro, nonché a singoli cittadini meritevoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2013 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2014 e n. 9 del 9 aprile 2018. In caso di modifica del Regolamento si applicherà la norma così come successivamente modificata, con rinvio dinamico al testo relativo.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale addetto allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 è messo a disposizione dall'Associazione "Missione Assistenza O.N.L.U.S.". Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l'Amministrazione.

L'Associazione non potrà caricare alcun obbligo fiscale ed assicurativo all'Amministrazione, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative previste dalla presente convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 e terminerà tassativamente l'ultimo giorno di lezione, senza possibilità di proroga.

ARTICOLO 6

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, oltre che per l'Amministrazione Comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella presente

convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali (G.D.P.R. n. 679/2016 recepito in Italia con D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) che ha modificato il D. Lgs. 196 del 30.03.2003, alla data della firma del presente atto le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

ARTICOLO 8

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Vercelli.

ARTICOLO 9

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese relative, bolli ed eventuali registrazioni sono a carico dell'Associazione

"Missione Assistenza O.N.L.U.S."

PER IL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Paola Varalda _____

PER L'ASSOCIAZIONE "MISSIONE ASSISTENZA O.N.L.U.S."

Enrico Anzola _____